



PRO LOCO DI PRIMULACCO A.P.S.
FESTA DEI FIORI
VIA VERDI, 1 – 33040 POVOLETTO (UD)
C.F. E P. IVA 02181920303



ProLoco di Primulacco

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno duemilaventidue, il giorno 28 del mese di agosto alle ore 10:30 in prima convocazione e alle ore 11:30, in seconda convocazione si è riunita l'Assemblea, in sede straordinaria, della Pro Loco di Primulacco presso Primulacco; in Via del Giglio.

Alle ore ~~11:15~~ **11:15** del 28-08-2022, il Presidente STEFANO GUERRA, con l'assistenza del Segretario SOMMARO DIANA, verifica che i soci presenti sono n. ~~71~~ su soci convocati n. ~~112~~ ,soci delegati n. ~~15~~.

Il Presidente constata la regolarità della convocazione dell'Assemblea e rilevato che il numero degli associati presenti è superiore a quello richiesto dallo Statuto per la validità dell'Assemblea di seconda convocazione, dichiara la presente Assemblea validamente costituita in sede straordinaria ed idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione modifiche statutarie Statuto Pro Loco di Primulacco APS secondo le disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) ed integrazione della denominazione sociale ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

2. Varie ed eventuali.

1.

Il Presidente apre l'Assemblea illustrando la necessità dell'approvazione di un aggiornamento dello Statuto dell'associazione alla luce delle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) e al fine di mantenere la qualifica di Associazione di promozione sociale. In particolare, il presidente relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello Statuto e l'integrazione della denominazione per assumere la qualifica di APS del Terzo settore.



PRO LOCO DI PRIMULACCO A.P.S.
FESTA DEI FIORI
VIA VERDI, 1 – 33040 POVOLETTO (UD)
C.F. E P. IVA 02181920303



Dichiara inoltre, che lo Statuto esposto in questa sede è stato approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del giorno mercoledì 24 agosto 2022.

La segretaria Sommaro Diana espone le modifiche apportate e propone all'Assemblea di procedere all'approvazione del testo di Statuto della Pro loco di Primulacco A.P.S. dandolo per letto globalmente, in quanto lo stesso è stato messo a disposizione di tutti e tutti hanno avuto modo di approfondirne gli aspetti e di proporre eventuali osservazioni.

Il Presidente fa propria la proposta avanzata, ovvero di procedere all'approvazione del testo di Statuto dandolo per letto.

Il Presidente dell'Assemblea propone di mettere ai voti la bozza di Statuto in esame.

L'Assemblea procede alla votazione della suddetta proposta con voto palese per appello nominale che ottiene il seguente scrutinio:

Voti favorevoli: nr. 86

Voti contrari: nr. 0

Voti astenuti: 0

L'Assemblea, quindi, con il voto favorevole della **UNANIMITA'** dei partecipanti, delibera di dare per approvata senza riserve la proposta del Presidente e conseguentemente:

- di approvare le modifiche contenute nella bozza del testo di Statuto della Pro Loco di Primulacco APS, oggi all'esame dell'assemblea degli associati;
- di adottare il nuovo testo di Statuto della Pro Loco di Primulacco APS, allegato al presente verbale;
- di dare mandato al Presidente di provvedere alla registrazione dello Statuto della Pro Loco di Primulacco APS;
- di dare mandato al Presidente di procedere a tutti gli adempimenti connessi alla modifica dello Statuto e alle conseguenti comunicazioni nei confronti del RUNTS, anche per il tramite della rete associativa UNPLI APS.



PRO LOCO DI PRIMULACCO A.P.S.
FESTA DEI FIORI
VIA VERDI, 1 - 33040 POVOLETTO (UD)
C.F. E P. IVA 02181920303



Ai fini della registrazione, essendo la Pro Loco Primulacco dotata della qualifica di APS in qualità di organizzazione territoriale dell'UNPLI APS, già iscritta al registro Nazionale delle APS (ai sensi dell'art. 7 della L. 383/00), con Decreto nr. 1971/SPS del 14/10/2020 si chiede l'applicazione del regime di esenzione ai fini dell'imposta di bollo e di registro ai sensi degli artt. 82, comma 3 (in quanto modifica statutaria volta all'adeguamento a modifiche e integrazioni normative) e 5 e 104, comma 1 del D.lgs. n. 117/2017.

2

Si comunica all'assemblea la situazione fornitura idrica alla lotteria di Primulacco attualmente mancante. Il consiglio sta cercando di risolvere con le istituzioni e le aziende interessate sebbene non siano disponibili e partecipe

Alle ore 12:45 avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Segretario

[Signature]

Il Presidente
PRO LOCO DI PRIMULACCO A.P.S.
Via Verdi, 1
33040 POVOLETTO (UD)
C.F. e P. IVA 02181920303

REGISTRATO a UDINE il 01 SET. 2022
AL N° 3728 SERIE 3 - PRIVATI N.A.
Liquidati Euro ESENTE



IL FUNZIONARIO
Manuel Polito



Comitato Regionale
del Friuli Venezia Giulia
dell'Unione Nazionale
delle Pro Loco d'Italia

*Firma del delegato del Presidente
Paolo De Luca



Statuto della Pro Loco di Primulacco - A.P.S. Festa dei fiori



ART. 1

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

- 1.1 Ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 e successive modifiche e integrazioni (di seguito "Codice del terzo Settore") è costituita un'associazione con finalità di promozione sociale, avente denominazione di "Pro Loco di Primulacco "Festa dei Fiori" A.P.S." (di seguito anche solo "Associazione" o " ProLoco").
- 1.2 L'associazione costituita il 29 del mese di gennaio dell'anno 2001 con atto notarile in Notaio Fabio Conte Repertorio n. 8815, Raccolta n. 4182, ha sede legale nel Comune di Povoletto (33040 UD), Via Verdi, n. 1, codice Fiscale 02181920303 ad ha durata illimitata.
- 1.3 Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo Comune può essere stabilito con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
- 1.4 La Pro Loco aderisce all'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia APS (di seguito UNPLI APS), per il tramite del Comitato Regionale di competenza, di cui rispetta gli Statuti nella loro interezza, riconoscendone la natura vincolante.

ART. 2

SCOPO, FINALITÀ E ATTIVITA'

- 2.1 La Pro Loco opera attivamente a favore dello sviluppo sociale e turistico del Comune di Povoletto e svolge la propria attività ai fini della promozione turistica e della valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche e sociali del territorio, favorendo il miglioramento della vita dei suoi residenti.
- 2.2 La Pro Loco, soggetto di diritto privato costituito su base volontaria, apartitico e apolitico, non ha finalità di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo principi di democraticità, uguaglianza, gratuità delle cariche e trasparenza dei bilanci, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati:
 - a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera d) del Codice del Terzo Settore);
 - b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera e) del Codice del Terzo Settore);
 - c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi

- del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera f) del Codice del Terzo Settore);
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera i) del Codice del Terzo Settore);
 - e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera k) del Codice del Terzo Settore);
 - f) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. t) del Codice del Terzo Settore);
 - g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera u) del Codice del Terzo Settore);
 - h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. v) del Codice del Terzo Settore);
 - i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. z) del Codice del Terzo Settore).

23 In particolare, per la realizzazione delle citate attività di interesse generale, la Pro Loco si propone di:

- a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località in cui opera, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico – monumentale, artistico ed ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;
- b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni e rievocazioni storiche e/o folcloristiche, carnevali, corsi mascherati, serate danzanti, concerti, spettacoli, camminate, escursioni, gite, manifestazioni sportive, mercatini, sagre, fiere e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti etc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti e a favorire l'aggregazione sociale e il turismo sostenibile;
- c) sviluppare l'ospitalità, l'educazione turistica e ambientale e la conoscenza globale del territorio, e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;
- d) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera;
- e) preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali di valenza turistica svolgendo tutte quelle azioni atte a garantirne la più larga funzionalità;
- f) collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e proponendo, se del caso, le opportune modificazioni;
- g) curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche tramite la gestione degli Uffici d'informazione previsti dalle leggi vigenti in materia
- h) promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del

territorio (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all'estero), riattivare un collegamento anche con le persone che sono emigrate.

- i) realizzare o partecipare a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni della comunità locale, anche attraverso la valorizzazione dei beni immateriali.
- j) attivare la progettazione di iniziative e servizi, in linea con le disposizioni e i bandi delle politiche regionali, nazionali e comunitarie;

2.4 Ai fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato gratuito strutture e attrezzature idonee all'oggetto della propria attività.

2.5 La Pro Loco, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore;

2.6 L'Associazione può svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei propri associati, nel rispetto della disciplina di cui al decreto 4 aprile 2001, n. 235 e successive modifiche e integrazioni.

2.7 L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 3

AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

3.1 Possono aderire alla Pro Loco le chiunque ne facciano richiesta e condividano le finalità della stessa e che partecipano alle attività di interesse generale dell'associazione.

3.2 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge di 7 persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno. È possibile associare anche altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

3.3 I Soci della Pro Loco si distinguono in:

- a) Soci Ordinari;
- b) Soci Sostenitori;
- c) Soci Benemeriti;

- 3.4 Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio. Possono essere iscritti come Soci tutti i residenti nella località ed altresì coloro che per motivazioni varie sono interessati all'attività della Pro Loco.
- 3.5 Sono Soci Sostenitori coloro che erogano contribuzioni volontarie aggiuntive rispetto alla quota associativa annuale.
- 3.6 Sono Soci Benemeriti coloro che vengono denominati tali dall'Assemblea, su proposta del Consiglio, per particolari meriti acquisiti a favore dell'Associazione.
- 3.7 I Soci Benemeriti possono essere esentati dal pagamento della quota annuale.
- 3.8 L'ammissione di un nuovo Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco a seguito di specifica richiesta scritta dell'interessato contenente:
 - a) L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, ove in possesso;
 - b) La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 3.9 Nel caso di minore, la domanda è sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo.
- 3.10 Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
- 3.11 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
- 3.12 Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
- 3.13 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o, laddove previsto, il Collegio dei Probiviri. In caso di rigetto della domanda, l'Assemblea o il Collegio dei Probiviri, ove istituito, delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
- 3.14 Lo status di associato è a tempo indeterminato. L'ammissione ad associato può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
- 3.15 La quota associativa è intrasmissibile sia per atto tra vivi che mortis causa, non rimborsabile e non rivalutabile. I Soci che abbiano cessato, per qualsiasi motivo la propria appartenenza

alla Pro Loco Primulacco Festa dei Fiori APS, non possono chiedere la restituzione delle quote associative e di eventuali contributi versati, né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 4

DIRETTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

4.1 Tutti i Soci al momento dell'assemblea ed in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto:

- a) di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
- b) di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;
- c) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti della Pro Loco;
- d) a ricevere la Tessera di Socio UNPLI della Pro Loco;
- e) a ricevere le eventuali pubblicazioni della Pro Loco;
- f) a frequentare i locali della Pro Loco;
- g) di fruire dei servizi della Pro Loco e di partecipare a tutte le sue attività;
- h) di votare in Assemblea, se iscritti da almeno un mese nel libro degli associati ;
- i) di essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- j) di concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- k) di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute nell'ambito dell'attività associativa e documentate;
- l) di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- m) di prendere visione dei bilanci e di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 gg. La presa in visione della documentazione sarà effettuata solamente presso la sede sociale. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il socio richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati. Tali richieste saranno esaminate dal Consiglio Direttivo che ne risponderà nel più breve tempo possibile entro un limite di 30 giorni.

4.2 Per i soci minori di età il diritto di voto è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

4.3 I soci minori non possono ricoprire cariche sociali.

4.4 I Soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare lo Statuto ed i regolamenti della Pro Loco;
- b) tenere, nei rapporti con gli altri associati e con i terzi, un comportamento improntato a spirito di solidarietà, correttezza, buona fede e rigore morale;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
- d) non operare in concorrenza con l'attività della Pro Loco.

ART. 5

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

5.1 La qualifica di associato si perde per recesso o esclusione.

- 5.2 L'esclusione di un Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco per dimissioni o per morosità o per indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del Socio che violano lo Statuto ed i Regolamenti della Pro Loco o arrechino danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La motivazione dell'esclusione dovrà essere comunicata al socio escluso in forma scritta, che potrà presentare le proprie controdeduzioni all'Assemblea, che dovrà esprimersi entro 60 giorni o comunque nella prima seduta utile. L'esclusione non potrà avere carattere discriminatorio. Nelle ipotesi infra indicate l'associato escluso non potrà ripresentare domanda di ammissione.
- 5.3 L'esercizio dei diritti di socio è sospeso nel caso di mancato versamento della quota associativa annuale, anche parziale, nei termini e nelle modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.
- 5.4 L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale provvederà alla annotazione del recesso nel Libro dei soci.
- 5.5 I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
- 5.6 Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

ORGANI

Sono organi della Pro Loco:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vice Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) l'Organo di Controllo, ove istituito;
- f) il Collegio dei Probiviri, ove istituito;

ART. 7

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti, e soli, i Soci iscritti nel Libro Soci entro 30 giorni dalla data di convocazione dell'Assemblea stessa; deve essere convocata almeno una volta l'anno. All'assemblea potranno presenziare personalità su invito del Consiglio Direttivo le quali non avranno diritto di voto.

- 7.1 L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano i Soci medesimi.
- 7.2 Ogni associato esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.
- 7.3 All'Assemblea prendono parte tutti i Soci; quelli ordinari e sostenitori debbono essere in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea.

- 7.4 Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato avente diritto di voto mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nell'Assemblea è ammessa una sola delega per ogni associato presente avente diritto al voto. Si applica, in quanto compatibile l'art. 2372, comma 4 e 5, del Codice civile.
- 7.5 L'Assemblea:
- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) approva il bilancio;
 - c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - d) nomina e revoca, quando previsto il soggetto o i soggetti incaricati della revisione legale dei conti o quali organo di controllo;
 - e) delibera sulla esclusione degli associati;
 - f) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h) ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali;
 - i) delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
 - j) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.
- 7.6 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Le Assemblee, sia ordinaria sia straordinaria, sono presiedute dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata dall'Assemblea tra i suoi Soci, assistito da un Segretario. La funzione di Segretario dell'Assemblea può essere svolta dal Segretario della Pro Loco.
- 7.7 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente della Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci, almeno dieci giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta ordinaria e/o elettronica e/o per pubblica affissione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- 7.8 L'Assemblea, ordinaria, è valida in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà più uno dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi, in proprio o per delega; in seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi, in proprio o per delega.
- 7.9 L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche statutarie e per lo scioglimento della Pro Loco. L'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 7.10 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà necessario il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.
- 7.11 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci.
- 7.12 L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro il 30 aprile di ogni

anno.

7.13 L'Assemblea straordinaria è convocata:

- a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
- b) dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio;
- c) a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci;
- d) per le modifiche del presente Statuto;
- e) per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Pro Loco.

7.14 Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.

ART. 8

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

8.1 Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Pro Loco ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea.

8.2 Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) eleggere e revocare, fra i propri componenti, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- b) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- c) la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione col relativo programma d'attuazione sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- d) predisporre il rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta;
- e) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- f) sottoporre all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- g) deliberare sulla quota associativa annuale;
- h) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- i) curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- j) stabilire i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- k) approvare l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'APS;
- l) costituire Commissioni o Gruppi di lavoro, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

8.3 Il Consiglio Direttivo può deliberare un regolamento interno atto a regolamentare il funzionamento e la gestione dell'Associazione stessa e delle sue attività.

- 8.4 L'Assemblea, elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo che sarà composto da un numero dispari, non meno di 7 (sette), consiglieri. Inoltre l'Assemblea, sotto proposta del Consiglio Direttivo in carica, ha il compito di approvare preventivamente il numero massimo di componenti del nuovo C.D.
- 8.5 Possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, un rappresentante del Comune e di rappresentanti di organizzazioni ed associazioni locali che svolgano attività o realizzino iniziative che interessino la località. Posso partecipare, inoltre, su invito del Presidente, soggetti esterni che abbiano rilevanza per particolari aspetti di interesse della Pro Loco.
- 8.6 Alla convocazione del neo eletto Consiglio Direttivo provvede il consigliere anziano, vale a dire colui che ha ricevuto il maggior numero di preferenze, che è chiamato a presiederne la prima riunione.
- 8.7 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
- 8.8 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente, ed almeno quattro volte all'anno od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti.
- 8.9 Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo.
- 8.10 I Consiglieri, che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.
- 8.11 In caso di vacanza per qualsiasi motivo si procederà come segue: i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti; se non vi fossero più Soci da utilizzare per la surroga potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei Soci, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
- 8.12 Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei Soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario: in questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell'Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
- 8.13 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.
- 8.14 Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Verbalizzante ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.

- 8.15 Il Consiglio può nominare tra i suoi membri il tesoriere. Compito del tesoriere è seguire i movimenti contabili della Pro Loco e le relative registrazioni.

ART. 9

IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE

Il Presidente è il rappresentante legale della Pro Loco, ha la responsabilità della sua Amministrazione, la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio, compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, convoca l'Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della documentazione contabile della Pro Loco, svolge l'ordinaria amministrazione.

- 9.1 Il Presidente della Pro Loco è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e a maggioranza dei voti espressi.
- 9.2 Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno con le modalità di cui al punto 9.1. sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
- 9.3 Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato. La carica è gratuita.
- 9.4 In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente sarà sostituito dal Vice Presidente.
- 9.5 In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal ruolo di Presidente dal Consiglio Direttivo, che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente. Il dimissionario, previa approvazione del Consiglio Direttivo, potrà mantenere il ruolo di Consigliere.

ART.10

IL PRESIDENTE ONORARIO

- 10.1 Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco.
- 10.2 Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza.

ART. 11

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- 11.1 Il Collegio dei Revisori dei conti sarà composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci anche tra non Soci. Il Collegio nomina tra i suoi membri il Presidente. Il Presidente del Collegio dei Revisori viene invitato a partecipare, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio Direttivo.
- 11.2 Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità sociale.
- 11.3 Revisori dei conti durano in carica 3 (tre) anni ma decadono in caso di decadenza del

Consiglio Direttivo; essi sono rieleggibili.

- 11.4 Al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 D.Lgs. 117/17 si dovrà procedere alla nomina di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro così come previsto dall'art. 31 del D. Lgs. N. 117/17.

ART. 12

ORGANO DI CONTROLLO

La nomina dell'organo di controllo, da parte dell'Assemblea dei soci, anche monocratico, è obbligatorio quando siano superati per due esercizi consecutivi i limiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 177/17.

Ai componenti l'organo di controllo si applica l'art. 2399 del C.C. I componenti devono essere scelti tra i soggetti di cui all'articolo 2397 c. 2 del C.C.. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

12.1 L'organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- d) attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

12.2 L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

12.3 L'Organo di controllo è invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo e in tal caso può esprimere la sua opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

12.4 L'incarico di componente dell'Organo di Controllo è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente documentate.

ART. 13

REVISORE LEGALE DEI CONTI

13.1 Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

- 13.2 L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che sia revisore legale iscritto nell'apposito registro.
- 13.3 Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 14

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- 14.1 Il Collegio dei Probiviri, qualora nominato, sarà composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci anche tra non Soci. Il Collegio nomina tra i suoi membri il Presidente.
- 14.2 I Probiviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di tentare la conciliazione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra i Soci e tra i Soci e l'Associazione.
- 14.3 Il Collegio dei Probiviri può segnalare controversie che non è in grado di risolvere, al Collegio dei Probiviri del Comitato Regionale U.N.P.L.I., ai sensi delle norme dello Statuto Regionale U.N.P.L.I..
- 14.4 I Probiviri durano in carica 3 (tre) anni ma decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo; essi sono rieleggibili.

ART. 15

RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

- 15.1 Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:
- a) quote e contributi dei Soci;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi dalle cessioni di beni e servizi a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera marginale e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) proventi da attività di raccolta fondi anche in forma di attività organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'art. 7 del D.Lgs. 117/17 e del Consiglio nazionale del Terzo settore;
 - h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

- 15.2 Il patrimonio della Pro Loco, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 15.3 Ai fini di cui al punto 15.2 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministrativi e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 15.4 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili ricompresi nell'inventario redatto annualmente a cura del Consiglio Direttivo e verificato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 16

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

16.1

Oltre alle scritture contabili previste negli articoli 13, 14 e 17.c. 1 del D.Lgs. 117/17 l'associazione dovrà tenere:

- a) il libro dei soci;
- b) il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali;

- 16.2 I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 gg. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il Socio richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati. Tali richieste saranno esaminate dal Consiglio Direttivo che ne risponderà nel più breve tempo possibile.

ART. 17

PRESTAZIONI DEI SOCI

- 17.1 La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.
- 17.2 La Pro Loco può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati
- 17.3 Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite.
- 17.4 Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco nell'ambito delle attività istituzionali.

ART. 18

RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO

- 18.1 Il Consiglio Direttivo della Pro Loco deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci annualmente. L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.
- 18.2 Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa o di competenza come previsto dalla Legislazione vigente in materia.
- 18.3 Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede della Pro Loco.

ART. 19

PARTECIPAZIONE A CONSORZI, ENTI, COMITATI OD ASSOCIAZIONI

- 19.1 L'Associazione aderisce al Consorzio competente per territorio con lo scopo di favorire la collaborazione con le Pro Loco della zona, promuovere iniziative comuni e coordinare e propagandare le attività.
- 19.2 L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei propri compiti, può partecipare o aderire a qualsiasi ente, comitato od associazione.

ART.20

SCIoglimento

- 20.1 In caso di scioglimento o di estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto al Comune di residenza della Pro Loco o ad altro ente avente finalità analogo o a fine di pubblica utilità.
- 20.2 L'eventuale scioglimento della Pro Loco sarà deciso dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata. Sia in prima sia in seconda convocazione dovranno essere presenti almeno i 3/4 (tre quarti) dei Soci e la decisione di scioglimento dovrà essere assunta con la maggioranza assoluta dei presenti.
- 20.3 All'entrata in vigore del R.U.N.T.S., in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 c. 1 del D. Lgs. N. 117/17, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che la Pro Loco deve inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo disposizioni previste dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in disposizioni previste dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 21

INCOMPATIBILITA'

Le cariche di Presidente e Vice Presidente della Pro Loco sono incompatibili con incarichi in Pubbliche Amministrazioni (Enti Locali) o in partiti politici.

ART. 22
NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme di legge e del C.C. nonché le norme e regolamenti dell'U.N.P.L.I. e del Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia.

Letto, approvato e sottoscritto.


..... **PRO LOCO DI PRIMULACCO A.R.S.**
Via Verdi, 1
33040 POVOLETTO (UD)
C.F. e P.IVA 02181920303

Regolamento della Pro Loco di Primulacco

Festa dei Fiori

ART.1

IL SEGRETARIO e TESORIERE

- 1.1 Il Consiglio può nominare tra i suoi membri o Soci un Segretario e un Tesoriere.
- 1.2 Compito del Segretario è la conservazione e redazione della documentazione in entrata e uscita, l'aggiornamento e conservazione del libro dei Soci, e la cura degli inventari dei beni mobili e immobili.
- 1.3 Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.
- 1.4 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco.
- 1.5 Il Segretario cura la redazione del bilancio di esercizio e del documento di programmazione economica sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
- 1.6 Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario. Al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari.

Letto, approvato e sottoscritto.

.....

PRO LOCO DI PRIMULACCO A.P.S.
Via Verdi, 1
33040 POVOLETTO (UD)
C.F. e P.IVA 02181920303